COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

69.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCALOSSI

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Seguito della discussione*):

REALE ORONZO ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (593);

RUFFINI e MARTINI MARIA ELETTA: Riforma del diritto di famiglia (703);

BRIZIOLI: Abrogazione degli articoli 559, 560, 562 e 563 del codice penale riguardanti i reati di adulterio e concubinato (793);

DARIDA: Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale (1174);

IOTTI LEONILDE ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (1378);

GUIDI ed altri: Abrogazione delle norme del codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale attraverso il matrimonio (1821);

FORTUNA ed altri: Riforma del diritto di famiglia (3488) 1051

PRESIDENTE . 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1063, 1064, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1073, 1074

CASTELLI, *Relatore* 1052, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1062, 1063, 1064, 1065, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1073, 1074

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore* . . 1062, 1074

MICHELI PIETRO 1074

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 1052, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1062, 1064, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1073

RE GIUSEPPINA 1074

SPAGNOLI 1056, 1057

La seduta comincia alle 10.

LOSPINOSO SEVERINI, *Segretario f. f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge Reale Oronzo ed altri n. 503, Ruffini e Martini Maria Eletta n. 703, Brizioli n. 793, Darida n. 1174, Iotti Leonilde ed altri n. 1378, Guidi ed altri n. 1821; Fortuna ed altri n. 3488, concernenti la riforma del diritto di famiglia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Reale ed altri, Ruffini e Martini Maria Eletta, Brizioli, Darida, Iotti Leonilde ed altri, Guidi ed altri, Fortuna ed altri, concernenti la riforma del diritto di famiglia.

Prima di passare all'esame di alcuni articoli accantonati nelle precedenti sedute do lettura dell'articolo aggiuntivo 22-*bis*, presentato dall'onorevole Castelli.

ART. 22-*bis*.

Dopo l'articolo 139 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 139-*bis*. — *Induzione al matrimonio nullo:*

« Chiunque nel contrarre matrimonio avente effetti civili occulta o comunque lascia ignorare all'altro coniuge l'esistenza di un

impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio è punito, se il matrimonio è annullato, con l'ammenda fino a lire un milione, salvo che il fatto costituisca più grave reato ».

CASTELLI, *Relatore*. Il Comitato ristretto, nella seduta di ieri, ha ritenuto di accedere alla richiesta avanzata dal Governo e tendente alla esclusione delle norme penali dalla riforma del diritto di famiglia. Di conseguenza si è posto il problema dell'articolo 212 del testo predisposto dal Comitato, il quale aveva fuso la normativa contenuta nell'attuale codice civile con l'articolo 558 del codice penale. Accettando la proposta del Governo, diviene inevitabile dettare una nuova disciplina, esclusivamente sotto il profilo civilistico, dell'induzione a matrimonio nullo, e a questo scopo viene sottoposto all'esame della Commissione l'articolo aggiuntivo 22-*bis* di cui è stata data poc'anzi lettura.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su tale articolo?

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo ora ad alcuni articoli accantonati nelle precedenti sedute.

Do lettura dell'articolo 118, del quale il Comitato ristretto aveva redatto due formulazioni alternative:

ART. 118.

(*Testo* CASTELLI-MARTINI MARIA ELETTA).

L'articolo 274 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 274. – *Ammissibilità dell'azione*. — L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo quando concorrono indizi tali da farla apparire giustificata.

Sull'ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto, su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti personalmente, qualora compaiano, e assunte informazioni a norma del comma seguente.

Il tribunale raccoglie le informazioni del caso senza alcuna pubblicità, comunicandole riservatamente al pubblico ministero ed alle parti.

Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, può, se trattasi di minore o d'altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio ».

(*Testo* GUIDI-SPAGNOLI).

L'articolo 274 del codice civile è abrogato.

Gli onorevoli Castelli e Spagnoli hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 118.

CASTELLI, *Relatore*. La soppressione dell'articolo 118 è la logica conseguenza della approvazione, avvenuta nella seduta precedente, del disegno di legge n. 3585, trasmesso dal Senato, e concernente la proroga dei termini per la dichiarazione di paternità e la modificazione dell'articolo 274 del codice civile.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su tale emendamento?

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 118.

(*È respinto*).

L'articolo 118 è pertanto soppresso.

Passiamo all'articolo 131. Ne do lettura:

ART. 131.

La rubrica del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

DELLA FILIAZIONE ADOTTIVA.

CASTELLI, *Relatore*. È noto che in materia di adozione abbiamo avuto richieste di radicale modifica del testo unificato da parte di associazioni che svolgono una benefica attività nel settore dell'assistenza ai minori; vi è stata, in via informale, una *hearing* nel corso della quale è stata presentata la richiesta di dar corso all'esame della proposta di legge Padula ed altri n. 3277. Ci è stato domandato di sopprimere l'adozione semplice, in modo che la filiazione adottiva sia disciplinata soltanto con estensione delle norme relative all'adozione speciale.

Il Comitato ristretto e soprattutto il Governo ritengono che un'impostazione così

drastica non possa essere accolta. Siamo persuasi che l'adozione ordinaria non rappresenti, nella maggior parte dei casi, una vera e propria filiazione adottiva. Esistono però, a nostro avviso, esigenze sociali meritevoli di tutela giuridica che non potrebbero in alcun modo essere salvaguardate se conservassimo soltanto l'istituto dell'adozione speciale.

Allo stato attuale dei lavori non è però opportuno affrontare *ex professo*, in questa sede, l'argomento relativo ad una ristrutturazione generale degli istituti dell'adozione ordinaria e dell'adozione speciale. Ci proponiamo di riesaminare la questione, eventualmente in connessione con la proposta di legge Padula ed altri n. 3277, quando ci sarà trasmesso il disegno di legge n. 1591, attualmente all'esame del Senato.

Di conseguenza, siamo dell'avviso di non modificare ora i principî contenuti nel codice civile in materia di adozione ordinaria, e di limitarci alle semplici modifiche richieste da una esigenza di coordinamento con i criteri ispiratori della riforma del diritto di famiglia che ci apprestiamo ad approvare. Riconfermiamo comunque l'orientamento a riesaminare successivamente l'intero argomento, nelle sedi che ho indicato.

In questa prospettiva propongo che la Commissione non passi all'approvazione degli articoli del testo del Comitato ristretto che prevedono modifiche di natura sostanziale all'istituto della adozione ordinaria. Detti articoli, però, non dovrebero essere *sic et simpliciter* soppressi (ciò precluderebbe la possibilità di riesaminare a breve termine le norme in essi contenute), ma, più opportunamente, stralciati dal testo del provvedimento in discussione. La Commissione potrebbe invece passare all'esame ed all'approvazione delle disposizioni che rappresentano puri e semplici adattamenti formali alle linee direttive della riforma del diritto di famiglia.

Specificando la mia proposta, avverto che dovrebbero essere stralciati, insieme all'articolo 131 ora in esame, gli articoli 132, 133, 134, 139, 140 e 141 del testo del Comitato ristretto; potrebbero essere approvati gli articoli 135, 136, 137 e 138, di carattere prevalentemente formale.

Lo stralcio potrebbe assumere il titolo: « Modifiche alle disposizioni del codice civile concernenti l'adozione ».

PRESIDENTE. L'onorevole Castelli propone lo stralcio, insieme all'articolo 131, degli articoli 132, 133, 134, 139, 140 e 141. Do lettura di tali articoli, nel testo del Comitato ristretto:

ART. 132.

L'intitolazione del capo I del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

DELLA ADOZIONE SEMPLICE.

ART. 133.

L'articolo 291 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 291. - *Condizioni.* — L'adozione è permessa alle persone che superano di almeno 18 anni l'età di coloro che essi intendono adottare.

Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se la differenza di età tra l'adottante e l'adottando è di almeno 16 anni ».

ART. 134.

L'articolo 293 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 293. - *Divieto di adozione dei figli nati fuori del matrimonio.* — I figli nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori.

Non può tuttavia essere dichiarata la nullità dell'adozione se, al momento in cui questa avvenne, la qualità di figlio naturale dell'adottato non risultava da riconoscimento o da dichiarazione giudiziale.

Il riconoscimento posteriore all'adozione non ha effetto se non ai fini della legittimazione ».

ART. 139

L'articolo 311 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 311. - *Manifestazione del consenso.* — Il consenso dell'adottante e dell'adottato o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'adottante ha la residenza.

L'assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ».

ART. 140.

L'articolo 312 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 312. - *Accertamenti del tribunale.* — Il tribunale, assunte le opportune informazioni e sentiti, se del caso, i genitori dell'adottando, verifica:

1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;

2) se l'adozione conviene all'adottando.

Il tribunale per i minorenni affida al proprio servizio sociale le indagini sul punto 2) ».

ART. 141.

L'articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 313. - *Provvedimento del tribunale.* — Il tribunale, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, pronuncia in camera di consiglio in questi termini: si fa luogo, o non si fa luogo alla adozione.

Il provvedimento che rigetta la domanda di adozione deve essere motivato ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il relatore si è espresso in maniera così esauriente che il rappresentante del Governo non ha nulla da aggiungere, e si limita, quindi, ad esprimere piena adesione nei confronti della linea indicata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore Castelli, di stralciare gli articoli 131, 132, 133, 134, 139, 140 e 141 del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, attribuendo al testo stralciato il titolo: « Modifiche alle disposizioni del codice civile concernenti l'adozione ».

(*È approvata*).

Gli articoli 131, 132, 133, 134, 139, 140 e 141 del testo unificato sono dunque stralciati.

Poiché agli articoli 135, 136, 137 e 138 del testo del Comitato ristretto non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 135.

L'articolo 296 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 296. - *Consenso per l'adozione.* — Per l'adozione si richiede il consenso dello adottante e dell'adottando.

Se l'adottando non ha compiuto gli anni sedici, il consenso è dato dal suo legale rappresentante; se ha compiuto gli anni sedici, ma non ancora gli anni diciotto, il rappresentante legale deve dare il suo assenso.

Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici, deve essere personalmente sentito ».

(*È approvato*).

ART. 136.

L'articolo 297 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 297. - *Assenso del coniuge o dei genitori.* — Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando.

Se l'adottante è coniugato l'assenso del coniuge è richiesto esclusivamente per introdurre stabilmente l'adottando nella residenza familiare.

Quando è negato l'assenso previsto al primo comma, il tribunale, in camera di consiglio, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, concedere l'assenso con decreto motivato.

Quando è impossibile ottenere l'assenso previsto al primo o al secondo comma per incapacità o irreperibilità dei legittimati ad esprimerlo, il tribunale può provvedere nelle forme e nei modi indicati nel comma precedente ».

(*È approvato*).

ART. 137.

L'articolo 301 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 301. - *Potestà dei genitori e amministrazione dei beni.* — La potestà dei genitori, prevista nell'articolo 316, spetta allo adottante sull'adottato.

L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di educarlo e di istruirlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147.

Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, educazione e istruzione del minore, con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'articolo 382 ».

(*È approvato*).

ART. 138.

L'articolo 303 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 303. - *Cessazione della potestà dell'adottante.* — Se cessa l'esercizio della potestà dei genitori da parte dell'adottante o degli adottanti, il tribunale, su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, può dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori ».

(*È approvato*).

Nelle sedute precedenti la discussione degli articoli era proseguita sino all'articolo 153 compreso. Passiamo all'articolo 154. Ne do lettura:

ART. 154.

L'articolo 325 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 325 - *Obblighi inerenti all'usufrutto legale.* — Gravano sull'usufrutto legale, oltre agli obblighi propri dell'usufruttario, le spese di mantenimento, educazione, istruzione del figlio nonché delle sorelle e fratelli con lui conviventi ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 154.

CASTELLI, *Relatore.* In relazione all'articolo 154, il Governo ha presentato un emendamento che, formalmente, propone la soppressione del testo del Comitato ristretto e quindi, sostanzialmente, tende a mantenere in vita, senza modificazioni, la norma di cui all'articolo 325 del codice civile.

La differenza tra l'impostazione del Governo e quella del Comitato ristretto, sul punto in esame, sta nel fatto che quest'ultimo riteneva si dovesse far gravare sull'usufrutto legale anche l'onere relativo al mantenimento, all'educazione ed all'istruzione delle sorelle e dei fratelli conviventi. Il Governo ha fatto rilevare l'inopportunità di sancire, in via prioritaria, un obbligo che invece è subordinato da altri. Il Comitato, *melius re perpensa*, ritiene di accogliere le tesi del Governo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo ringrazia i membri del Comitato ristretto per aver acceduto alla sua impostazione, che parte dal presupposto che la convivenza, in sé considerata, non giustifica una estensione di obblighi come quella contemplata nel testo in esame. In realtà, deve essere considerato in modo prioritario l'obbligo che il genitore ha nei confronti del proprio figlio, e non appare giusto estendere tale obbligo a beneficio dei fratelli o delle sorelle del figlio stesso, per il solo fatto della convivenza.

Per queste ragioni, il Governo chiede la soppressione dell'articolo 154 del testo in discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 154, del quale il Governo, con il parere favorevole del relatore, ha chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

L'articolo 154 è pertanto soppresso.

Poiché agli articoli 155 e 156 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 155.

L'articolo 326 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 326. - *Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti.* — L'usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori.

L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia ».

(*È approvato*).

ART. 156.

L'articolo 327 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 327. - *Usufrutto legale di uno solo dei genitori.* — L'usufrutto legale è esercitato da uno solo dei genitori, quando nei confronti dell'altro è stata pronunziata la decadenza dalla potestà sui figli.

L'usufrutto legale spetta esclusivamente al coniuge cui è affidato il figlio quando ricorre l'ipotesi prevista nel secondo comma dell'articolo 317 ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 157:

ART. 157.

L'articolo 328 del codice civile è abrogato.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 157.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Lo do per svolto, considerata la discussione che si è avuta sull'articolo 153.

CASTELLI, *Relatore.* Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati altri emendamenti, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 157, del quale il Governo ha proposto la soppressione, mentre il relatore si è rimesso alla Commissione.

(*È approvato*).

L'articolo 157 resta dunque formulato nel testo di cui ho dato lettura.

Do lettura dell'articolo 158:

ART. 158.

L'articolo 330 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 330. – *Decadenza dalla potestà sui figli.* — Il giudice può pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 158 con il seguente:

ART. 158.

L'articolo 330 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 330. – *Decadenza dalla potestà sui figli.* — Il tribunale può pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti con grave pregiudizio del figlio.

In tal caso, per gravi motivi, il tribunale può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* L'emendamento del Governo comporta due innovazioni rispetto al testo predisposto dal Comitato ristretto in materia di decadenza dalla potestà sui figli. La prima riguarda la sostituzione del tribunale ad un generico giudice nell'esercizio della facoltà di pronunciare la decadenza dalla potestàà; la seconda è relativa alla soppressione della dizione « o abusa dei relativi poteri » in quanto nel concetto di violazione o di trascuratezza dei doveri inerenti alla potestà mi sembra sia implicito anche quello dell'abuso dei relativi poteri. Ritengo cioè che sia un modo di trascurare i doveri quello di abusarne.

CASTELLI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole all'emendamento del Governo, anche perché nella parte relativa alla sostituzione del tribunale al giudice corrisponde ad analoghi emendamenti presentati ad articoli precedenti, sui quali già mi sono pronunciato favorevolmente.

PRESIDENTE. L'onorevole Spagnoli ha presentato il seguente emendamento all'emendamento del Governo:

Al primo alinea, dopo le parole: « i doveri ad essa inerenti », *inserire le altre*: « o abusa dei relativi poteri ».

SPAGNOLI. Non mi sembra del tutto pacifico che l'abuso dei poteri rientri nel più generale concetto della violazione o della trascuratezza dei doveri; mi pare anzi che tale principio debba rimanere sottolineato come lo era nel testo del Comitato ristretto. Dopo tutto costituisce una visione più completa delle varie ipotesi di decadenza dalla potestà.

Propongo pertanto di reinserire, al primo alinea, la dizione: « o abusa dei relativi poteri » dopo le parole: « ad essa inerenti » e prego il relatore ed il Governo di accettare il mio subemendamento.

CASTELLI, *Relatore.* Non ho difficoltà ad accettare il subemendamento Spagnoli.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* La ragione della soppressione dell'inciso che l'onorevole Spagnoli

vorrebbe ripristinare sta nel fatto che è sembrato al Governo del tutto pleonastico ripetere un concetto che già appare ricompreso nella dizione precedente. Evidentemente, tutte le volte che c'è una violazione di doveri, c'è fatalmente un abuso di poteri.

Se l'onorevole Spagnoli ritiene opportuno introdurre il riferimento all'abuso di potere – che però, a mio avviso, non conduce ad un ampliamento della fattispecie normativa, ma costituisce semplicemente una ripetizione – non ho motivo di oppormi.

SPAGNOLI. Prendo atto della disponibilità, da parte del rappresentante del Governo, nei confronti della mia proposta. Vorrei per altro far rilevare che, anche sotto l'aspetto formale, l'abuso dei poteri e la violazione dei doveri costituiscono due concetti nettamente distinti. È vero che tra essi esiste una strettissima correlazione, ma ciò non conduce ad una completa identificazione, in quanto ciascuno fa riferimento ad una figura giuridica specifica. Il subemendamento da me proposto, comunque, non ha un significato esclusivamente formale, in quanto tende a porre in evidenza il fatto che anche l'abuso di potere, quando importa grave pregiudizio per il figlio, può portare alla decadenza dalla patria potestà.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'abuso dei poteri, se ed in quanto importa grave pregiudizio per il figlio, costituisce necessariamente una violazione dei doveri. In sostanza, quindi, ci troviamo di fronte a due figure che, pur non coincidendo completamente, sono strettamente collegate e conseguenziali.

Tuttavia, dopo aver riaffermato questo concetto, il Governo ribadisce di non opporsi al subemendamento Spagnoli.

PRESIDENTE. Onorevole Spagnoli, insiste sul suo subemendamento?

SPAGNOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Spagnoli, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, accettato dal relatore, modificato dal subemendamento testè approvato.

(*È approvato*).

L'articolo 158 resta, pertanto, così formulato:

ART. 158.

L'articolo 330 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 330. – *Decadenza dalla potestà sui figli*. — Il tribunale può pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti, o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il tribunale può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ».

Do lettura dell'articolo 159:

ART. 159.

L'articolo 331 del codice civile è abrogato.

CASTELLI, *Relatore*. L'articolo 159 è un mero adeguamento formale alla nuova disciplina della potestà dei genitori. È evidente, infatti, che, una volta accolto il principio secondo il quale la potestà è esercitata in comune da entrambi i genitori, occorre provvedere all'abrogazione dell'articolo 331 del codice civile, il quale prevede l'eventualità – non più ipotizzabile – del passaggio della patria potestà alla madre.

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 159 nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 160:

ART. 160.

L'articolo 332 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 332. – *Reintegrazione nella potestà*. — Il tribunale può reintegrare nella potestà il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio ».

CASTELLI, *Relatore*. Anche l'articolo 160, come il precedente, rappresenta il semplice adeguamento formale delle norme del codice ai nuovi princìpi in materia di potestà.

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 160 nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 161, 162, 163 e 164 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 161.

L'articolo 333 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 333. - *Condotta del genitore pregiudizievole ai figli.* — Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento ».

(*È approvato*).

ART. 162.

L'articolo 334 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 334. - *Rimozione dall'amministrazione.* — Il tribunale può stabilire, quando il patrimonio del minore è male amministrato, le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.

L'amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori ».

(*È approvato*).

ART. 163.

L'articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 336. - *Procedimento.* — I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

In caso di urgente necessità il giudice può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio, riferendone al pubblico ministero.

(*È approvato*).

ART. 164.

Gli articoli 338, 339, 340 e 341 del codice civile sono abrogati.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 165:

ART. 165.

L'articolo 390 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 390. - *Emancipazione di diritto.* — Il minore è di diritto emancipato col matrimonio. Tuttavia il tribunale, nel decreto emesso a norma del secondo comma dell'articolo 84, può apporre dei limiti all'esercizio dei diritti del minore coniugato ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 165.

CASTELLI, *Relatore.* Desidero mettere in rilievo il fatto che l'articolo 165 del testo unificato, predisposto dal Comitato ristretto, prevedeva la possibilità di apporre dei limiti all'esercizio dei diritti del minore coniugato dopo la sua emancipazione di diritto. L'emendamento del Governo, tendendo alla soppressione di tale articolo, e quindi al mantenimento del vigente articolo 390 del codice civile, esclude ogni apposizione di limiti.

In definitiva la proposta del Governo amplia, rispetto a quella del Comitato ristretto, la sfera di libertà dei soggetti e, sotto tale profilo, appare accettabile.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Le esatte osservazioni del relatore mi esimono dall'illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 165, del quale il Governo, con il parere favorevole del relatore, ha proposto la soppressione.

(*È respinto*).

L'articolo 165 è pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo 166:

ART. 166.

L'articolo 391 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 391. - *Emancipazione con provvedimento del tribunale.* — Il minore che ha compiuto gli anni 16 può essere emancipato dal tribunale, su istanza di ciascuno dei genitori esercenti la potestà, del tutore o dello stesso minore, sentiti in ogni caso i genitori e il minore.

L'emancipazione è concessa quando il minore dimostra una maturità sufficiente a determinarsi da sé nelle ordinarie occorrenze della vita.

In ogni caso il tribunale deve disporre un'indagine sulla persona del minore e accertare la fondatezza dei motivi addotti a sostegno della istanza di emancipazione.

Con la dichiarazione di emancipazione il minore ottiene la posizione giuridica dell'età maggiore, salvi gli atti per cui è richiesta dalla legge l'assistenza del curatore ».

CASTELLI, *Relatore.* Rilevo che né da parte del Governo, né da parte di altre forze politiche, è stato reputato opportuno presentare emendamenti al testo dell'articolo 166. Devo ritenere, pertanto, che questa norma abbia incontrato piena e generale adesione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 166, nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 167:

ART. 167.

L'articolo 392 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 392. - *Curatore dell'emancipato.* — Il tribunale nomina un curatore al minore emancipato.

Il curatore è il coniuge se l'emancipato è sposato con persona di età superiore agli anni 18.

Il curatore è scelto tra i genitori dell'emancipato, quando non ricorre l'ipotesi prevista nel precedente comma.

Il tribunale può nominare un unico curatore se entrambi i coniugi sono emancipati ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 167 con il seguente:

ART. 167.

L'articolo 392 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 392. - *Curatore dell'emancipato.* — Il tribunale nomina un curatore al minore emancipato.

Il curatore è il coniuge se l'emancipato è sposato con persona che abbia raggiunto la maggiore età.

Se non ricorre l'ipotesi prevista nel precedente comma o il matrimonio sia stato annullato o sciolto o siano cessati gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso o sia stata pronunziata od omologata la separazione personale, il curatore è scelto fra i genitori dell'emancipato o, in loro mancanza, è nominato dal tribunale.

Il tribunale può nominare un unico curatore se entrambi i coniugi sono emancipati ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Lo do per svolto.

CASTELLI, *Relatore.* Il relatore è favorevole all'emendamento sostitutivo del Governo, che sostanzialmente si differenzia dal testo del Comitato ristretto solo per quanto attiene al secondo ed al terzo alinea.

Al secondo alinea il testo del Governo prevede che il curatore del minore emancipato deve essere il coniuge, se l'emancipato è sposato con una persona che abbia raggiunto la maggiore età (non i diciotto anni, come stabiliva il testo del Comitato ristretto). In effetti, il presupposto sul quale poggiava la formulazione del Comitato, era quello della preventiva approvazione della normativa contenuta nelle proposte di legge Lepre e Luzzatto. Poiché a tutt'oggi le proposte di legge Lepre e Luzzatto non sono state ancora approvate, noi dobbiamo adottare la dizione generica proposta dal Governo e non fare riferimento ad un'età specifica. È evidente che se le proposte di legge concernenti la riduzione del limite per la maggiore età saranno approvate, automaticamente la disposizione al nostro esame verrà applicata in relazione al nuovo limite.

La seconda parte dell'emendamento del Governo è di maggiore rilievo e disciplina i casi di scioglimento di matrimonio e quelli

in cui i genitori dell'emancipato vengono a mancare.

Mi esprimo favorevolmente nei confronti dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

L'articolo 167 resta pertanto formulato nel testo dell'emendamento testé approvato.

Poiché agli articoli 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 e 175 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 168.

L'articolo 398 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 398. - *Revoca dell'emancipazione.* — Quando gli atti del minore ne dimostrano l'incapacità ad amministrare, l'emancipazione accordata per l'articolo 391 può essere revocata dal tribunale, su istanza di chi ha richiesto l'emancipazione o anche d'ufficio, sentito il minore.

Revocata l'emancipazione, il minore rientra sotto la potestà dei genitori o la tutela e vi rimane sino all'età maggiore ».

(*È approvato*).

ART. 169.

L'articolo 405 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 405. - *Assenso del coniuge per la affiliazione.* — Se il richiedente è coniugato, è necessario l'assenso del coniuge, salvo che sia intervenuta separazione legale.

Se il coniuge è nella impossibilità di manifestare la sua volontà, il giudice può, per gravi motivi, autorizzare ugualmente l'affiliazione ».

(*È approvato*).

ART. 170.

L'articolo 406 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 406. - *Procedimento per la dichiarazione di affiliazione.* — Il giudice, prima di provvedere sulla domanda di affiliazione, raccoglie informazioni sulle condizioni familiari, morali ed economiche del richiedente, sul modo con cui ha provveduto al mantenimento ed all'educazione del minore, sulle condizioni fisiche, morali ed intellettuali di questo. Deve inoltre sentire l'istituto presso il quale il minore fu ricoverato, o dal quale fu assistito, i prossimi parenti del medesimo, il minore stesso, nonché la moglie del richiedente se questi è separato legalmente.

Il giudice può prescrivere norme per la istruzione, il mantenimento e l'educazione del minore.

In ogni caso il provvedimento che accoglie la domanda di affiliazione è emesso sentito il pubblico ministero ed è annotato a margine dell'atto di nascita del minore ».

(*È approvato*).

ART. 171.

L'articolo 411 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 411. - *Estinzione dell'affiliazione.* — Il giudice, su richiesta degli interessati ed anche d'ufficio, dichiara estinta l'affiliazione quando il genitore del minore, reintegrato nell'esercizio della potestà, dimostra di poter adeguatamente provvedere all'istruzione, all'educazione ed al mantenimento del minore già affiliato.

Nel caso di legittimazione o di riconoscimento del minore, il giudice delibera se sia nell'interesse del minore continuare l'affiliazione, ovvero se sia da conferire al genitore l'esercizio della potestà dei genitori. In quest'ultimo caso dichiara estinta l'affiliazione.

L'affiliazione non può tuttavia essere dichiarata estinta senza il consenso dell'affiliante nel caso di riconoscimento di un minore che sia stato affiliato a seguito di affidamento da parte di un istituto di pubblica assistenza, salvo che ricorrano gravi e fondati motivi.

Se l'affiliazione continua, l'affiliato, a cui è stato attribuito il cognome dell'affiliante, non assume il cognome del genitore.

Il giudice può prescrivere in ogni caso regole o condizioni per l'ulteriore educazione del minore ».

(*È approvato*).

ART. 172.

L'articolo 433 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 433. - *Persone obbligate.* — All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

1) il coniuge;

2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;

4) i generi e le nuore;

5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali ».

(*È approvato*).

ART. 173.

L'articolo 435 del codice civile è abrogato.

(*È approvato*).

ART. 174.

L'articolo 436 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 436. - *Obbligo tra adottante e adottato.* — L'adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui ».

(*È approvato*).

ART. 175.

L'articolo 467 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 467. - *Natura.* — La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.

Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituito non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 176:

ART. 176.

L'articolo 536 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 536. - *Legittimari.* — Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi.

Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.

A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali ».

Gli onorevoli Bozzi e Papa hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo alinea con il seguente:

« Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti legittimi ».

Sopprimere il secondo alinea.

Poiché i presentatori non sono presenti, i loro emendamenti si intendono ritirati.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 176.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 177:

ART. 177.

L'articolo 537 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 537. - *Riserva a favore dei figli legittimi e naturali.* — Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale, a questi è riservata la metà del patrimonio.

Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali.

I figli legittimi possono essere autorizzati dal tribunale a pagare in denaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali ».

Gli onorevoli Bozzi e Papa hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo alinea.

Poiché i presentatori non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 177 con il seguente:

ART. 177.

L'articolo 537 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 537. - *Riserva a favore dei figli legittimi e naturali.* — Salvo quanto è disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale, a questi è riservata la metà del patrimonio.

Sempre salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia solo figli legittimi o solo figli naturali, la quota loro ri-

servata è di due terzi da dividersi in parti uguali.

Se il genitore lascia figli legittimi e naturali, la quota di patrimonio complessivamente riservata è di due terzi. Su tale quota ogni figlio naturale consegue metà della porzione che consegue ciascuno dei figli legittimi purché complessivamente la quota di questi ultimi non sia inferiore al terzo del patrimonio.

I figli legittimi possono essere autorizzati dal tribunale a pagare in denaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali ».

CASTELLI, *Relatore*. L'articolo 177 merita un breve discorso che vale anche per gli articoli successivi.

Il Comitato ristretto ritiene che il principio della parificazione ad ogni effetto dei figli legittimati e naturali ai legittimi debba estendersi anche alla fase successoria; non pensiamo che il limite costituzionale ai diritti dei figli nati fuori del matrimonio – rappresentato dalla tutela della famiglia legittima – implichi una ridotta partecipazione alla successione ereditaria.

Devo, di conseguenza, esprimere parere contrario all'emendamento del Governo che, in ottemperanza ad opinabili preoccupazioni d'ordine costituzionale, ritiene debba ancora sussistere una discriminazione, in campo ereditario, tra figli naturali e figli legittimi, con attribuzione ai primi di una quota corrispondente alla metà di quella spettante ai secondi. Non credo che la norma costituzionale imponga la parificazione; sono convinto però che non la vieti. Ci troviamo quindi di fronte ad una scelta sul piano dell'opportunità politica che non coinvolge valutazioni di carattere costituzionale. Prego quindi il Governo di ritirare l'emendamento.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Come ha già illustrato il relatore, il Governo, nella presentazione di questo emendamento, era stato mosso soltanto da motivi di ordine giuridico-costituzionale in quanto era sembrato che il terzo comma dell'articolo 30 della Costituzione, che subordina ai diritti dei membri della famiglia legittima la tutela giuridica e sociale dei figli nati fuori del matrimonio, non giustificasse interamente la dizione predisposta dal Comitato ristretto in ordine alla riserva a favore dei figli legittimi e naturali.

Del resto, una siffatta interpretazione era stata anche confortata da una sentenza (n. 79 del 1969) della Corte costituzionale con la quale, ribadendosi tale principio, si dichiarava che la Costituzione non aveva voluto del tutto assimilare i figli naturali ai legittimi. Certamente la Carta costituzionale, nella sua previsione, ha voluto una certa diversità; ma il punto è questo: la diversità deve essere così marcata da impedire una parificazione del trattamento successorio?

È evidente che a questo interrogativo, una volta fugate queste preoccupazioni di natura giuridico-costituzionale, si deve rispondere facendo appello ai princìpi basilari, che esprimono lo spirito della Costituzione. Da tali princìpi si desume – come da più parti affermato, ed anche dal Governo riconosciuto – non soltanto una esigenza di difesa degli organismi più deboli, ma anche una certa parificazione, morale e materiale, delle situazioni dei soggetti in questione, tutte le volte che ciò sia possibile.

Ad una più approfondita meditazione, è sembrato, d'altra parte, al Governo che una certa differenziazione tra la situazione dei figli legittimi e quella dei figli naturali sia da riscontrarsi in rapporto alla disposizione di cui al terzo alinea dell'articolo 177, nel testo del Comitato ristretto, e che tale differenziazione sia più che sufficiente ad assicurare il rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 30, terzo comma, della Costituzione.

Sulla base di queste considerazioni, tenuto conto anche delle osservazioni che sono state formulate in seno al Comitato ristretto (ed in conformità ad una intima mia convinzione per quanto attiene alle intenzioni del costituente), il Governo dichiara di ritirare il suo emendamento interamente sostitutivo, e di aderire al testo del Comitato ristretto.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Ringrazio innanzitutto il Governo per aver accettato l'impostazione proposta dal Comitato ristretto. Vorrei aggiungere una semplice considerazione, in relazione al problema in discussione. Vi è da rilevare che tanto il testo costituzionale, quanto la decisione della Corte costituzionale alla quale il rappresentante del Governo ha fatto in precedenza riferimento, partivano dal presupposto obiettivo di una disciplina successoria, nell'ambito della famiglia, diversa da quella che ci apprestiamo ad introdurre, in base a questa riforma. Una volta accolto il principio che l'usufrutto deve cedere il posto alla titolarità dei beni di uno dei due coniugi, è chiaro che viene a porsi una relazione economi-

ca diretta tra il coniuge che opera il riconoscimento ed il figlio riconosciuto. In altre parole, il figlio naturale non viene ad essere titolare dell'eredità dei due coniugi, ma soltanto di quella del coniuge che l'ha riconosciuto. Ecco, allora, una differenziazione nei fatti, tra figli legittimi e figli naturali, che si giustifica sulla base di uno stato di parentela particolare che il figlio nato fuori del matrimonio viene ad assumere all'interno della famiglia, e che riconferma il rispetto dei criteri dettati, a questo riguardo, dalla Costituzione.

PRESIDENTE. Poiché gli onorevoli Bozzi e Papa non sono presenti, si intende che abbiano ritirato il loro emendamento. L'emendamento del Governo è stato ritirato. Pongo dunque in votazione l'articolo 177 nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Bozzi e Papa hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo.

Dopo l'articolo 177 aggiungere il seguente:

ART. 177-*bis*.

I figli naturali o nati da un matrimonio sciolto o di cui siano cessati gli effetti civili concorrono in parti eguali con i figli nati da successivo matrimonio del genitore.

Se all'atto della morte del genitore, i beni di questi facevano parte di un regime di comunione legale o consensuale, il patrimonio riservato a favore dei figli è calcolato in base alla parte percentuale dei beni apportati dal coniuge all'atto della costituzione della comunione.

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che lo abbiano ritirato.

Poiché agli articoli 178 e 179 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 178.

L'articolo 538 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 538. – *Riserva a favore degli ascendenti legittimi.* — Se chi muore non lascia figli legittimi né naturali, ma ascendenti legittimi, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'articolo 544.

In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569 ».

(*È approvato*).

ART. 179.

L'articolo 539 del codice civile è abrogato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 180:

ART. 180.

L'articolo 540 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 540. – *Riserva a favore del coniuge.* — A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salvo quanto è disposto dagli articoli 542 e 543 per i casi di concorso ».

CASTELLI, *Relatore*. Questo articolo non ha bisogno di particolare illustrazione. Prendo la parola, solo per far notare, con rapida sintesi, l'importanza della norma che ci apprestiamo ad introdurre nel nostro ordinamento. Con essa, infatti, si realizza un radicale mutamento dell'attuale struttura ereditaria, per quanto attiene alla posizione del coniuge.

Il vigente articolo 540 del codice civile contiene una disposizione che, in sostanza, pone il coniuge al margine di quella comunità di beni che, per altro, egli può aver contribuito a creare. L'articolo in questione infatti recita: « A favore del coniuge è riservato l'usufrutto di due terzi del patrimonio dell'altro coniuge, salvo quanto è disposto dagli articoli 542, 543, 544 e 546 per i casi di concorso ».

L'articolo 180 del testo in esame, che sostituisce detta norma, stabilisce invece che – salvo, anche in questo caso, quanto disposto nelle ipotesi di concorso – a favore del coniuge è riservata la proprietà di metà del patrimonio dell'altro coniuge.

Si tratta, come è facile rilevare, di una rivalutazione sostanziale della posizione del coniuge in sede ereditaria.

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 180.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo 181 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 181.

L'articolo 541 del codice civile è abrogato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 182:

ART. 182.

L'articolo 542 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 542. - *Concorso di coniuge e figli.* — Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.

Quando i figli legittimi o naturali sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio ed al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto.

Se insieme col coniuge vi sono figli legittimi e figli naturali si applica il comma precedente, e la divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali.

Si applica il terzo comma dell'articolo 537 ».

Gli onorevoli Bozzi e Papa hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il quarto alinea.

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 182 con il seguente:

ART. 182.

L'articolo 542 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 542. - *Concorso di coniuge, figli legittimi e figli naturali.* — Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio legittimo, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.

Quando i figli legittimi sono più di uno, ad essi è riservata la metà del patrimonio ed al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto.

Se insieme col coniuge vi sono figli legittimi e naturali, si applica il comma precedente, ma la divisione fra i figli legittimi e naturali è effettuata secondo quanto dispone il terzo comma dell'articolo 537.

Si applica il quarto comma dell'articolo 537 ».

CASTELLI, *Relatore.* Questo emendamento è strettamente connesso con l'emendamento all'articolo 177, che il Governo ha precedentemente ritirato.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo concorda con il relatore, e ritira pertanto il suo emendamento.

PRESIDENTE. Poiché gli onorevoli Bozzi e Papa non sono presenti, si intende che abbiano ritirato il loro emendamento. L'emendamento del Governo è stato testé ritirato. Pongo quindi in votazione l'articolo 182 nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 183:

ART. 183.

L'articolo 543 del codice civile è abrogato.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 183 con il seguente:

ART. 183.

L'articolo 543 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 543. - *Concorso di coniuge e figli naturali.* — Quando insieme col coniuge vi è soltanto un figlio naturale, a quest'ultimo sono riservati i tre dodicesimi del patrimonio, mentre i cinque dodicesimi del patrimonio sono riservati al coniuge.

Quando i figli naturali sono più di uno, ad essi è riservato un terzo del patrimonio ed al coniuge è riservato un altro terzo del patrimonio del defunto ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo lo ritira, signor Presidente, per le medesime ragioni per le quali ha ritirato i suoi emendamenti agli articoli 177 e 182.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'articolo 183, nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 184 e 185 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 184.

L'articolo 544 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 544. – *Concorso di ascendenti legittimi e coniuge.* — Quando chi muore non lascia né figli legittimi né figli naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un sesto.

In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569 ».

(*È approvato*).

ART. 185.

Gli articoli 545, 546 e 547 del codice civile sono abrogati.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 186. Il Comitato ristretto ha proposto due formulazioni alternative.

La prima formulazione, elaborata dagli onorevoli Castelli e Maria Eletta Martini, è del seguente tenore:

ART. 186.

L'articolo 548 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 548. – *Esclusione della riserva del coniuge.* — Non ha diritto alla riserva il coniuge contro cui è stata pronunciata sentenza di separazione personale passata in giudicato, salvo che il tribunale abbia altrimenti disposto a norma dell'articolo 156.

L'esclusione ha luogo anche quando la separazione è stata pronunciata per colpa di entrambi i coniugi, salvo quanto previsto nello articolo 156 ».

La seconda formulazione, elaborata dagli onorevoli Guidi e Spagnoli, è del seguente tenore:

ART. 186.

L'articolo 548 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 548. – *Esclusione della riserva del coniuge.* — Il coniuge non ha diritto alla riserva in caso di separazione personale ».

Gli onorevoli Bozzi e Papa hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 186 con il seguente:

ART. 186.

L'articolo 548 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 548. – *Esclusione della riserva del coniuge.* — Il coniuge non ha diritto alle riserve in caso di separazione personale ».

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

Gli onorevoli Castelli e Spagnoli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 186 con il seguente:

ART. 186.

L'articolo 548 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 548. – *Riserva a favore del coniuge separato.* — Il coniuge separato ha diritto alla riserva in misura pari alla metà delle quote stabilite dagli articoli 540, 542 e 544 quando è stato riconosciuto il suo diritto all'assegno previsto dall'articolo 156 ».

CASTELLI, *Relatore.* Il Comitato ristretto, nella prima fase di elaborazione, era pervenuto alla formulazione di due testi alternativi dell'articolo 186. Successivamente, però, tenuto conto di una serie di osservazioni provenienti da diverse parti, ha deciso di proporre una nuova soluzione, diversa da quelle originariamente ipotizzate.

Si è ritenuto, in particolare, di considerare il dettato costituzionale, che fa sorgere gravi dubbi sulla possibilità di demandare all'autorità giudiziaria il potere di decidere se debba permanere o no il diritto di successione ereditaria. La Costituzione vuole che i diritti successori siano definiti dalla legge. È per lo meno discutibile l'ipotesi di una norma « in bianco », che sarà riempita discrezionalmente dal magistrato.

D'altra parte tutti i gruppi sentono l'esigenza di tutelare il coniuge separato che, al momento in cui si incrina l'unità familiare, si trova nella posizione economicamente più debole. Abbiamo perciò pensato di far riferimento alla situazione obiettiva di bisogno, accertata con pronuncia dell'autorità giudiziaria, e porla a base, come « dato di fatto », della normativa. Non facciamo riferimento al

provvedimento specifico già adottato dal giudice, ma al fatto obiettivo, acclarato da un provvedimento emanato a tutt'altro fine.

In concreto proponiamo di stabilire che « il coniuge separato ha diritto alla riserva in misura pari alla metà delle quote stabilite dagli articoli 540, 542 e 544 quando è stato riconosciuto il suo diritto all'assegno previsto dall'articolo 156 ».

Questa formula evita la riapertura del contrasto in materia di valutazione della « colpa » dei separati. La « colpa » non entra in giuoco con carattere specifico, in quanto ai fini della attribuzione dell'assegno, il magistrato deve fare riferimento a vari elementi fra cui è preminente la situazione di bisogno del coniuge separato.

Credo che la soluzione proposta tuteli situazioni meritevoli di considerazione e che potrebbero verificarsi con una certa frequenza; pensiamo appena al caso del coniuge che, a seguito della morte dell'altro, verrebbe a trovarsi, senza questa disposizione e in caso di separazione, spogliato di ogni suo diritto, privo di assegno e di diritti successori.

L'emendamento presentato a firma dell'onorevole Spagnoli e mia sostituisce i testi alternativi predisposti dal Comitato ristretto; valuteremo in seguito l'opportunità di proporre un articolo aggiuntivo che riproduca analoga disposizione a favore del coniuge divorziato.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo condivide le valutazioni dell'onorevole Castelli ed esprime pertanto parere favorevole.

PRESIDENTE. Poiché gli onorevoli Bozzi e Papa non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato alla votazione del loro emendamento.

Pongo pertanto in votazione l'emendamento del relatore Castelli e del deputato Spagnoli, accettato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 186.

(*È approvato*).

L'articolo 186 resta dunque così formulato:

ART. 186.

L'articolo 548 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 548. - *Riserva a favore del coniuge separato.* — Il coniuge separato ha diritto alla riserva in misura pari alla metà delle quote stabilite dagli articoli 540, 542 e 544 quando è stato riconosciuto il suo diritto all'assegno previsto dall'articolo 156 ».

Poiché all'articolo 187 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 187.

I capi I e II del titolo II del libro II del codice civile sono unificati, con la seguente intitolazione:

DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI.

Conseguentemente il capo III ed il capo IV dello stesso titolo II del libro II divengono, rispettivamente, il capo II e il capo III, restando invariate le rubriche.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 188:

ART. 188.

L'articolo 566 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 566. - *Successione dei figli legittimi e naturali.* — Al padre ed alla madre succedono i figli legittimi e naturali, in parti uguali.

Si applica il terzo comma dell'articolo 537 ».

Gli onorevoli Bozzi e Papa hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo alinea.

Poiché i presentatori sono assenti il loro emendamento si considera ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 188.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo 189 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 189.

L'articolo 571 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 571. - *Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle.* — Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà.

Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi.

Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall'articolo 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 190:

ART. 190.

Gli articoli 573, 574, 575, 576, 577, 578 e 579 del codice civile sono abrogati.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 190 con il seguente:

ART. 190.

« Gli articoli 574, 575, 576 e 577 del codice civile sono abrogati ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Lo do per svolto, sollecitandone l'approvazione.

CASTELLI, *Relatore*. L'emendamento del Governo richiama l'attenzione della Commissione sulla inopportunità di abrogare gli articoli 573, 578 e 579 del codice civile, abrogazione prevista dall'articolo 190 del testo del Comitato ristretto.

Devo dare atto al Governo che se venisse approvato il testo del Comitato, verrebbe a crearsi una lacuna legislativa, suscettibile di essere riempita solo col ricorso ai princìpi generali dell'ordinamento giuridico o attraverso l'applicazione analogica di altre norme.

Non credo sia il caso di complicare inutilmente l'interpretazione giurisprudenziale. Poiché per alcune ipotesi che sfuggono dall'ambito di applicazione delle disposizioni da noi varate gli articoli 573, 578 e 579 conservano la loro funzione, mi dichiaro favorevole all'emendamento governativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, accettato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 190.

(*È approvato*).

L'articolo 190 resta dunque così formulato:

ART. 190.

Gli articoli 574, 575, 576 e 577 del codice civile sono abrogati.

Poiché agli articoli 191, 192, 193 e 194 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 191.

L'articolo 580 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 580. – *Diritti dei figli naturali non riconosciuti e non riconoscibili*. — Quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'articolo 279, i figli naturali hanno diritto ad un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota a cui avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.

I predetti figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari ».

(*È approvato*).

ART. 192.

L'articolo 581 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 581. – *Concorso del coniuge con i figli*. — Quando con il coniuge concorrono figli legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi ».

(*È approvato*).

ART. 193.

L'articolo 582 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 582. – *Concorso del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle*. — Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In questo ultimo caso l'altro terzo è devoluto agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità ».

(*È approvato*).

ART. 194.

L'articolo 583 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 583. - *Successione del solo coniuge.* — In mancanza di figli legittimi, naturali, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 195, del quale il Comitato ristretto ha predisposto le seguenti due formulazioni alternative:

(*Testo* CASTELLI-MARTINI MARIA ELETTA).

ART. 195.

L'articolo 585 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 585. - *Esclusione del coniuge dalla successione.* — È escluso dalla successione il coniuge contro cui è stata pronunciata sentenza di separazione personale passata in giudicato, salvo che il tribunale abbia altrimenti disposto a norma dell'articolo 156.

L'esclusione ha luogo anche quando la separazione è stata pronunciata per colpa di entrambi i coniugi, salvo quanto previsto nell'articolo 156 ».

(*Testo* GUIDI-SPAGNOLI).

ART. 195.

L'articolo 585 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 585. - *Esclusione del coniuge dalla successione.* — È escluso dalla successione il coniuge separato ».

Gli onorevoli Bozzi e Papa hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 195 con il seguente:

ART. 195.

L'articolo 585 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 585. - *Successione del coniuge separato.* — È escluso dalla successione il coniuge separato ».

Poiché i presentatori non sono presenti si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

Gli onorevoli Castelli e Spagnoli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 195 con il seguente:

ART. 195.

L'articolo 585 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 585. - *Successione del coniuge separato.* — Il coniuge separato ha diritto alla metà delle quote stabilite negli articoli 581, 582 e 583 quando è stato riconosciuto il suo diritto all'assegno previsto dall'articolo 156 ».

CASTELLI, *Relatore.* Valgono per questo emendamento le considerazioni da me svolte in sede di esame dell'articolo 186.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Sono favorevole all'emendamento Castelli-Spagnoli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore Castelli e dell'onorevole Spagnoli, accettato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 195.

(*È approvato*).

L'articolo 195 resta pertanto così formulato:

ART. 195.

L'articolo 585 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 585 - *Successione del coniuge separato.* — Il coniuge separato ha diritto alla metà delle quote stabilite negli articoli 581, 582 e 583 quando è stato riconosciuto il suo diritto all'assegno previsto dall'articolo 156 ».

Poiché agli articoli 196, 197, 198, 198-*bis*, 199 e 200 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 196.

L'articolo 593 del codice civile è abrogato.

(*È approvato*).

ART. 197.

L'articolo 692 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 692. - *Nullità della sostituzione fedecommissaria.* — È nulla la disposizione con la quale il testatore impone all'erede o

al legatario l'obbligo di conservare e restituire in tutto o in parte ad altri, alla sua morte, i beni oggetto dell'eredità o del legato ».

(*È approvato*).

ART. 198.

Gli articoli 693, 694, 695, 696 e 697 del codice civile sono abrogati.

(*È approvato*).

ART. 198-*bis*.

L'articolo 737 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 737. - *Soggetti tenuti alla collazione*. — I figli legittimi e gli altri discendenti legittimi, i figli naturali e i loro discendenti legittimi, i figli naturali dei figli legittimi e i loro discendenti legittimi e il coniuge, che concorrono alla successione, devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.

La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile ».

(*È approvato*).

ART. 199.

L'articolo 738 del codice civile è abrogato.

(*È approvato*).

ART. 200.

L'articolo 740 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 740. - *Donazioni fatte all'ascendente dell'erede*. — Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire ciò che è stato donato all'ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunziato all'eredità di questo ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 201:

ART. 201.

L'articolo 741 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 741. - *Collazione di assegnazioni varie*. — È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per avviarli al commercio o alla professione, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 201.

L'articolo 741 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 741. - *Collazione di assegnazioni varie*. — È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per avviarli al commercio o alla professione, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare il loro debito o per fare loro altra assegnazione per causa di matrimonio ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Lo do per svolto, raccomandandone l'approvazione.

CASTELLI, *Relatore*. Il relatore è favorevole all'emendamento del Governo, il quale tende a mantenere la disposizione dell'attuale codice civile, mentre il testo predisposto dal Comitato ristretto aveva escluso dalla collazione alcune spese. In pratica l'emendamento del Governo elimina le sperequazioni che possono verificarsi tra i figli quando uno di questi ha fruito di maggiori interventi da parte dei genitori, al momento delle nozze.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, accettato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 201.

(*È approvato*).

L'articolo 201 resta quindi così formulato:

ART. 201.

L'articolo 741 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 741. - *Collocazione di assegnazioni varie*. — È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per avviarli al commercio o alla professione, per soddisfare premi relativi a contratti di as-

sicurazione sulla vita a loro favore o per pagare il loro debito o per fare loro altra assegnazione per causa di matrimonio ».

Do lettura dell'articolo 202:

ART. 202.

L'articolo 742 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 742. - *Spese non soggette a collazione.* — Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento, di educazione o di istruzione e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze.

Le spese per il corredo nuziale o fatte in occasione del matrimonio sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto.

Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma dell'articolo 770 ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Questo emendamento è la logica conseguenza di quello presentato all'articolo 201. Ne raccomando l'approvazione.

CASTELLI, *Relatore.* Poiché tale emendamento si muove sulla stessa linea di quello presentato all'articolo precedente, non posso non esprimermi favorevolmente sull'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 202, del quale il Governo, con il parere favorevole del relatore, ha chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

L'articolo 202 è pertanto soppresso.

Poiché agli articoli 203, 204, 205 e 206 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 203.

Gli articoli 780 e 781 del codice civile sono abrogati.

(*È approvato*).

ART. 204.

L'articolo 2647 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2647. - *Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni.* — Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) dell'articolo 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione.

Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi.

La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di morte ».

(*È approvato*).

ART. 205.

L'articolo 2660 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2660. - *Trascrizione degli acquisti a causa di morte.* — Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare, oltre l'atto indicato dall'articolo 2648, il certificato di morte dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base ad esso.

Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni:

1) il cognome ed il nome, il nome del padre, il domicilio o la residenza dell'erede o legatario e del defunto;

2) la data di morte;

3) se la successione è devoluta per legge, il vincolo che univa all'autore il chiamato e la quota a questo spettante;

4) se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;

5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'articolo 2826;

6) la condizione o il termine qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo ».

(*È approvato*).

ART. 206.

L'articolo 2685 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2685. - *Altri atti soggetti a trascrizione.* — Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell'articolo 2646, la costituzione del patrimonio familiare e gli altri atti menzionati nell'articolo 2647, l'accettazione dell'eredità e l'acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684 o liberazione dai medesimi.

La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 207:

ART. 207.

Le trasmissioni, a causa di morte, della proprietà, dell'usufrutto dell'uso o di altro diritto su beni del fondo patrimoniale o appartenenti alla comunione, legale o convenzionale, non sono soggetti alla imposta di successione quando ne sono beneficiari il coniuge o i figli o i genitori del dante causa.

Restano ferme le esenzioni dall'imposta sul valore globale dell'asse ereditario previste nelle leggi vigenti.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo suggerisce la soppressione di questo articolo, che non sembra potrebbe essere approvato senza aver acquisito su di esso il parere della VI Commissione.

CASTELLI, *Relatore.* Su questo articolo è necessario acquisire il parere della Commissione Finanze e tesoro. Al fine di incentivare sia la costituzione del fondo patrimoniale sia la comunione dei beni tra i coniugi, il Comitato ristretto propone che la trasmissione, a causa di morte, della proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o di altro diritto su beni del fondo patrimoniale o appartenenti alla comunione, legale o convenzionale, non sia soggetta all'imposta di successione, quando sono beneficiari il coniuge o i figli o i genitori del dante causa.

Sono mantenute, altresì, le esenzioni dall'imposta sul valore globale dell'asse ereditario, previste nelle leggi vigenti.

È evidente quindi che il rilievo pregiudiziale avanzato dal Governo della necessità del parere della Commissione Finanze e tesoro sulla norma in questione ha fondamento.

In conformità a questa impostazione, propongo che l'articolo 207 venga accantonato, e sia richiesto sullo stesso il parere della VI Commissione.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo ritiene che, insistendo la Commissione sulla proposta di esenzione, sia necessario acquisire il parere della Commissione Finanze e tesoro. Pertanto, concorda con la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di accantonare l'articolo 207, per acquisire su di esso il parere della VI Commissione.

(*È approvata*).

L'articolo 207 è pertanto accantonato, e su di esso verrà richiesto, previa autorizzazione del Presidente della Camera, il parere della VI Commissione.

Il testo unificato reca ora gli articoli concernenti la materia penale, dei quali il relatore propone l'accantonamento. Do lettura dei restanti articoli del testo base:

ART. 208.

Dopo l'articolo 520 del codice penale, approvato con il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1938, è aggiunto il seguente:

« ART. 520-*bis*. - *Pratiche inseminative su donna non consenziente.* — Chiunque, fuori dei casi previsti nei due articoli precedenti, compie pratiche inseminative su donna non consenziente è punito con la reclusione da due a cinque anni ».

ART. 209.

L'articolo 521 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 521. - *Atti di libidine violenti.* — Chiunque, fuori dei casi previsti nei tre articoli precedenti, usando dei mezzi o valendosi

delle condizioni indicate negli articoli 519 e 520, commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli 519 e 520, ridotte di un terzo.

Alle stesse pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate negli articoli 519 e 520, costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri ».

ART. 210.

L'articolo 544 del codice penale è abrogato.

ART. 211.

L'articolo 551 del codice penale è abrogato.

ART. 212.

L'articolo 558 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 558. - *Induzione al matrimonio nullo.* — Il coniuge che, fuori dei casi indicati nell'articolo 556, conoscendo prima della celebrazione la mancanza di una condizione necessaria per contrarre il matrimonio, ha lasciato che l'altro la ignorasse, o che comunque con comportamento doloso ha determinato la nullità del matrimonio, è punito, se il matrimonio è dichiarato nullo, con la multa sino a lire 1.000.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Chiunque commette il reato previsto nel precedente comma con uso di mezzi fraudolenti è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 2.000.000 ».

ART. 213.

L'articolo 564 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 564. - *Incesto.* — Chiunque commette incesto con un discedente o un ascendente o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.

Nei casi previsti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età con persona minore di anni sedici, la pena è aumentata per la persona maggiorenne, salvo quanto previsto dall'articolo 519.

La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della potestà sui figli ».

ART. 214.

L'articolo 570 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 570. - *Violazione degli obblighi di assistenza familiare.* — Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà sui figli o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire quarantamila a duecentomila.

Le dette pene si applicano congiuntamente:

1) a chi malversa o dilapida beni del figlio minore o del coniuge;

2) all'adottante o all'affiliante che malversa o dilapida i beni dell'adottato o dell'affiliato di età minore ed al tutore che malversa o dilapida i beni del pupillo;

3) a chi fa mancare i beni di sussistenza ai discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge il quale non sia legalmente separato o non abbia ingiustificatamente abbandonato la residenza familiare;

4) all'adottante o all'affiliante che fa mancare i mezzi di sussistenza all'adottato o all'affiliato di età minore ovvero inabile al lavoro.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto è previsto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Non è punibile, nell'ipotesi prevista dai nn. 3) e 4) del primo capoverso, chi dimostra di essere nell'impossibilità materiale di provvedere alla somministrazione dei mezzi di sussistenza ».

ART. 215.

L'articolo 573 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 573. - *Sottrazione consensuale di minorenni.* — Chiunque sottrae un minorenne, che ha compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, ai genitori esercenti la potestà o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà dei genitori o del tutore, è punito, a querela di uno dei genitori o del tutore, con la reclusione fino a due anni.

La pena è diminuita, se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata, se è commesso per fine di libidine.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 525 ».

ART. 216.

L'articolo 574 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 574. - *Sottrazione di persone incapaci.* — Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente ai genitori esercenti la potestà, al tutore, o al curatore, o a chi ne ha la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela di uno dei genitori, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.

Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che ha compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 525 ».

ART. 217.

Gli articoli 578 e 587 del codice penale sono abrogati.

ART. 218.

L'articolo 592 del codice penale è abrogato.

CASTELLI, *Relatore*. Accogliendo le vive sollecitazioni del Governo, il Comitato ristretto ha deciso di proporre alla Commissione lo stralcio di tutti gli articoli del provvedimento in esame concernenti modifiche al codice penale. Ci riserviamo però di riprendere l'esame di tali norme in altra sede.

Proponiamo lo stralcio, anziché l'accoglimento degli emendamenti soppressivi del Governo, perché quest'ultima soluzione potrebbe precludere, per la durata di sei mesi, la discussione della materia in altra sede: ritengo che neppure il Governo potrebbe accettare, di buon grado una conseguenza di questo genere.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È esatto, onorevole Castelli.

CASTELLI, *Relatore*. Propongo, pertanto, lo stralcio degli articoli da 208 a 218, con il titolo: « Modifiche agli articoli 521, 544, 551, 558, 564, 570, 573, 574, 578, 587 e 592 del codice penale ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(*È approvata*).

Gli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 e 218 sono pertanto stralciati, assumendo il titolo: « Modifiche agli articoli 521, 544, 551, 558, 564, 570, 573, 574, 578, 587 e 592 del codice penale ».

L'onorevole Castelli ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 218-*bis*.

La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

CASTELLI, *Relatore*. L'articolo aggiuntivo che ho presentato - in conformità alle intese raggiunte in sede di Comitato ristretto - prevede l'entrata in vigore delle norme sulla riforma del diritto di famiglia centottanta giorni dopo la pubblicazione delle stesse sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La *ratio* della disposizione appare facilmente intuibile. La riforma di cui stiamo completando l'approvazione, per la natura, per la sua importanza e complessità, implica l'elaborazione di una serie di norme transitorie e di attuazione. Se noi, però, ci addentrassimo nello studio di questo argomento, finiremmo per ritardare la votazione finale, e quindi l'invio del provvedimento al Senato, in misura tale da pregiudicarne ogni possibilità di approvazione definitiva nel corso della presente legislatura.

Riteniamo che con l'introduzione della disposizione che sto ora illustrando il Senato avrà la possibilità di iniziare sollecitamente il dibattito sui problemi di fondo, mentre la Camera potrà iniziare, contemporaneamente, l'esame delle norme transitorie e di attuazione.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole all'approvazione di quest'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 218-*bis* presentato dal relatore e accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Abbiamo così esaurito il programma di lavoro della seduta odierna. Ricordo che bisognerà riprendere l'esame di alcuni articoli

accantonati, ed avverto che nella riunione di domani dell'Ufficio di Presidenza della Commissione proporrò che la seduta di mercoledì 1° dicembre venga riservata al seguito della discussione ed all'approvazione finale del testo in discussione.

CASTELLI, *Relatore*. Preannuncio la mia adesione alla proposta del Presidente.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Sottolineo l'opportunità che, nel frattempo, il Comitato ristretto predisponga le necessarie correzioni di forma da apportare al provvedimento prima della votazione finale.

PRESIDENTE. Sono d'accordo, onorevole Martini. Avverto anzi che la Presidenza consulterà alcuni esperti estranei al Parlamento, in merito agli aspetti tecnico-formali attinenti al testo in esame.

RE GIUSEPPINA. Vorrei far presente la opportunità di dedicare almeno una seduta del Comitato ristretto alla disamina approfondita dei problemi inerenti l'adeguamento della legislazione italiana alla convenzione di Strasburgo circa l'adozione di minorenni.

CASTELLI, *Relatore*. Non credo che il suggerimento dell'onorevole Giuseppina Re possa aver seguito, in quanto il Senato sta attualmente esaminando il disegno di legge n. 1591, cui la collega si riferiva. Dobbiamo pertanto attendere che la discussione si concluda presso l'altro ramo del Parlamento.

MICHELI PIETRO. È mia intenzione proporre un articolo aggiuntivo (che potrebbe assumere il numero 206-*bis*) attraverso il quale si dia atto dell'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 2817, n. 3, ed agli articoli 2832, 2833 e 2849 del codice civile, relative all'ipoteca legale iscritta a seguito della dote.

Avendo abolito l'istituto della dote, attraverso le precedenti disposizioni, si impone – per pura esigenza di coordinamento – l'abrogazione delle norme cui ho fatto riferimento.

L'articolo 2817, n. 3, stabilisce che la moglie ha ipoteca legale sui beni del marito per la dote, nonostante qualunque patto contrario. L'articolo 2832 riguarda l'iscrizione (e relativi criteri) dell'ipoteca legale della moglie, l'articolo 2833 la responsabilità per la mancata iscrizione, l'articolo 2849 la durata dell'ipoteca legale della moglie. È evidente, per quanto detto poc'anzi, che si impone la abrogazione delle suddette disposizioni.

Vorrei avanzare un'altra proposta che mi sembra, anch'essa, di puro coordinamento e si riferisce ad alcune formalità relative alla iscrizione dell'ipoteca.

PRESIDENTE. Penso, onorevole Micheli, che l'esame delle proposte che ella sta avanzando possa, più opportunamente, essere rinviato alla seduta nella quale proseguirà la discussione dei progetti di legge di riforma del diritto di famiglia.

MICHELI PIETRO. In tal caso, mi riservo di presentare, al momento opportuno, i relativi emendamenti.

PRESIDENTE. Certamente. Come ho già preannunciato, nella riunione di domani dell'Ufficio di Presidenza della Commissione proporrò che la seduta di mercoledì 1° dicembre venga riservata all'esame degli ultimi articoli accantonati e all'approvazione finale del testo in discussione.

Rinvio quindi il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO